



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



**2025 FASCICOLO III**

**Massimiliano Mezzanotte**

**La valutazione di impatto generazionale  
come tecnica di “programmazione”**

**27 ottobre 2025**



Massimiliano Mezzanotte

## La valutazione di impatto generazionale come tecnica di “programmazione”\*

*Un politico (...) pensa alle prossime elezioni,  
mentre lo statista pensa alla prossima generazione*  
J.F. Klarke, *Wanted, a States-man!*  
(*Old and New Magazine*, 2 December 1870)

SOMMARIO: 1. La legge annuale di semplificazione. – 2. La *ratio* della norma. – 3. Profili sostanziali e procedurali. – 4. Le esperienze in altri Stati: la Germania. – 5. Le esperienze comunali. – 6. Prospettive e aspettative.

**ABSTRACT: The article analyses the annual simplification law currently being approved by Parliament, which introduces generational impact assessment, a mechanism provided for in various legal systems and which is now also coming to Italy. Already established at the local level, the GIA is carried out with the help of a Generational Impact Observatory, which is tasked with monitoring but also making proposals on the impact of legislation. The question that arises is whether this internal control is truly effective or whether it should be carried out by an external body, as is the case in other legal systems.**

### 1. La legge annuale di semplificazione

Il [DDL AC 2393](#), recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”, all’art. 4 prevede l’introduzione della c.d. Valutazione di impatto generazionale, un meccanismo volto al miglioramento della qualità della normazione<sup>1</sup>, e



\* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Il [provvedimento](#) in esame è già stato approvato l’8 maggio 2025 dal Senato (AS n. 1192); il testo in esame alla Camera è il seguente:

Art. 4. (Valutazione di impatto generazionale)

1. Le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generazioni future.

2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell’analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale.

3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione prevista dall’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità



all'art. 5 l'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi<sup>2</sup>. Si tratta di una norma che all'apparenza potrebbe apparire di natura prettamente programmatica, ma che in realtà assume un significato molto importante sotto il profilo contenutistico e procedurale, come si vedrà in seguito.

Questa iniziativa si ricollega ad una serie di obiettivi europei di *Better Regulation* volti a valorizzare gli strumenti di controllo preventivo nell'ambito dello *Youth Dialogue*, diretto a garantire la partecipazione anche nella fase di realizzazione delle politiche pubbliche<sup>3</sup>.

In particolare, essa ha un punto di riferimento nelle indicazioni contenute nel "Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Cooperazione nel settore della gioventù (parere esplorativo richiesto dalla presidenza spagnola del Consiglio)" (2023/C 293/10) del 15 giugno 2023, che espressamente al punto 14 ha ritenuto essenziale "che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l'impatto dell'UE sui giovani (tramite il cosiddetto Youth Test), a una valutazione d'impatto, a una definizione di politiche e a proposte di misure di mitigazione, e impediscano ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani"<sup>4</sup>.

Anche i Giudici costituzionali hanno particolarmente valorizzato la tutela delle future generazioni; come si vedrà in seguito, la Corte costituzionale italiana ha spesso fatto

---

individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3.

<sup>2</sup> Art. 5 (Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi)

1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.

2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

<sup>3</sup> Sul tema, [https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en); a riguardo, L. MONTI, *Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale nel Documento Unico di Programmazione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni*, n. 2/2024, su <https://www.rivistagiuridicadeicomuni.eu/>, 54, in particolare sulla documentazione europea note nn. 2 e 4.

<sup>4</sup> In GUUE, C 293/68, del 18 agosto 2023.



riferimento a tale categoria. Anche la [Corte costituzionale tedesca \(1 BvR 2656/18\)](#), in applicazione dell'art. 20 a del *Grundgesetz*<sup>5</sup>, ha considerato che l'obbligo di proteggere la vita e la salute dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici "può inoltre dar luogo a un obbligo oggettivo di tutela delle generazioni future".

La norma in esame, però, pone problemi definitivi di non poco conto; nel caso in esame, la VIG ha un ambito che interessa, oltre che la materia ambientale ex art. 9 Cost.<sup>6</sup>, anche la ricaduta "sociale" di un provvedimento. La disposizione appare dunque di ampio respiro, al punto da rendere indeterminato sia il profilo dei destinatari (le future generazioni) che l'ambito di applicazione, come si vedrà meglio in seguito.

Tentativi di introdurre l'impatto generazionale delle politiche pubbliche sono stati fatti negli anni passati; ad iniziare dall'istituzione del Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE) nel 2021, con relative linee guida<sup>7</sup>, creato con riferimento ai fondi NextGenerationEU (NGEU) e ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR). Esso era composto da diversi *stakeholder*, tra cui il Ministero della Gioventù, il Consiglio Nazionale dei Giovani, l'Agenzia Nazionale, l'Istituto Nazionale di Statistica, le autorità sanitarie pubbliche ed esperti in valutazioni d'impatto. Il fine era quello di fornire dati e informazioni utili per svolgere un'azione governativa volta a valutare in modo efficace le politiche giovanili.

## 2. La ratio della norma

La disposizione in esame introduce una valutazione *ex ante* degli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, in merito alle ricadute sulle generazioni future, sulla base degli "effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale".

---

<sup>5</sup> Secondo il quale "Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità anche nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto"; sul tema, M. ATRIPALDI, *Il principio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina dell'ordinamento tedesco*, in [Nomos](#), 1/2022.

<sup>6</sup> Sul tema, D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in [federalismi.it](#), n. 15/2022, 121 ss., in partic., 126 ss. sul problema dell'interesse delle generazioni future; E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della Costituzione italiana*, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità ambientale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, 109 ss.

<sup>7</sup> V. le [Linee guida](#) "per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche" del Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), istituito con il Decreto del 3 giugno 2021 del Ministro per le Politiche Giovanili.



La valutazione di impatto generazionale rappresenta un corollario dell'art. 2 Cost., trasformando gli effetti nel tempo dell'atto normativo in un requisito da valutare *ex ante*; più in generale, questa regola rappresenta una bussola per le politiche pubbliche in termini di ricaduta sulla società.

La tutela interessa quindi un soggetto indeterminato<sup>8</sup>, che se con riferimento all'art. 9 Cost. in tema di tutela dell'ambiente non aggiunge nulla al termine nazione presente nell'articolo<sup>9</sup>, nelle logiche della VIG diventa un metro di riferimento per determinare la qualità della legislazione. Sotto il profilo oggettivo, poi, la norma sembra avere una portata molto ampia, non limitata a specifici settori dove indubbiamente l'interesse intergenerazionale sembra avere una chiara evidenza. Si pensi ad esempio all'ambito dei bilanci statali, in particolari alle misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica, per le quali la Corte ha evidenziato che "l'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo"<sup>10</sup>. O ancora, all'ambiente, in cui la Consulta, prima della riforma dell'art. 9 Cost., riteneva che il rispetto delle risorse naturali, in particolare dell'uso delle acque, va garantito al fine di "evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, «la vivibilità dell'ambiente»"<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Sulla soggettività delle generazioni future, A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, Annali, IX, Milano, 2016, 365 ss.; sul problema del riconoscimento del diritto in capo alle generazioni future, M. LUCIANI, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 32 ss.; F. CIARAMELLI, *Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica alla politica*, Napoli, 2017, 33 ss.

<sup>9</sup> R. BIN, *L'ambiente nella Costituzione, tra beni e interessi*, in questa *Rivista, Studi 2025/II*, 482, secondo il quale il termine nazione «esprime proprio questo, è l'insieme delle generazioni passate, presenti e future: perciò nel concetto di «patrimonio nazionale» è già implicito anche l'obbligo di tenere in conto le esigenze delle future generazioni, la necessità di trasferire alle generazioni che seguono ciò che abbiamo ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto»; sottolinea l'importanza del riferimento alle generazioni future contenuto nell'art. 9 Cost., D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, 3/2023, precisando che «gli interessi delle future generazioni o, secondo altra prospettiva, le responsabilità nei loro confronti poste a carico di quelle presenti hanno imposto non solo un cambiamento nel lessico ma, aggiungerei, nella stessa inclinazione prospettica del costituzionalismo dei nostri giorni»; sul tema anche M.A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 102 ss. (in particolare sull'art. 9 Cost., 117 ss.).

<sup>10</sup> Corte *Cost. sent. n. 18 del 2019*; a commento, F.S. ALTAVILLA, *La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il controllo "neocavuriano" della Corte dei conti, a tutela del bilancio "bene pubblico" e delle generazioni future*, in *Diritto&Conti*, 1/2019, 23 ss. nonché C. FORTE, M. PIERONI, *Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019*, in *Rivista della Corte dei conti*, 1/2019, 220 ss. e G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 24/2020, 242 ss., in particolare 263 ss.

<sup>11</sup> Corte cost., *sent. n. 246 del 2009*.



Il riferimento agli effetti sociali, però, permette di ampliare la portata della disposizione per ambiti oltremodo ampi, con ricadute più immediate sui diritti e interessi di natura individuale.

### 3. *Profili sostanziali e procedurali*

I profili sostanziali della norma portano ad avere uno strumento di valutazione dagli effetti di tale portata da risultare indeterminato, nelle sue linee definitorie, al punto da ritenere che il compito di individuare gli ambiti e i soggetti venga in sostanza rimesso alle scelte dell'Autorità competente a effettuare l'analisi. Basti pensare all'individuazione delle categorie da ritenersi destinatarie del provvedimento legislativo, la cui esatta individuazione viene in parte circoscritta dagli effetti diretti, in parte rimessa alle indicazioni che l'organo competente intende evidenziare. Questa indeterminatezza del numero dei destinatari emerge chiaramente anche nella Relazione, dove la categoria dei soggetti interessati appare di difficile specificazione<sup>12</sup>.

Sebbene nella norma appare di primissimo rilievo il diritto delle generazioni future collegato con il miglioramento della qualità della normazione, l'aspetto procedurale è forse quello che merita particolare attenzione. In essa infatti si stabilisce che l'analisi di impatto della regolamentazione, prevista dall'art. 14 della legge n. 246 del 2005, venga disciplinata con dPCm, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, altresì, che tale valutazione sia in ogni caso effettuata se l'intervento normativo, per la sua significatività, richiede una valutazione circa i costi di tipo ambientale o sociale a carico delle generazioni future.

La richiamata normativa in realtà prevede un controllo prettamente "interno", non affidato, come apparirebbe forse preferibile, ad un contributo esterno, volto ad implementarne l'efficacia anche in termini di terzietà attraverso un controllo obbligatorio ma non vincolante, che contribuirebbe allo svolgimento di un'istruttoria approfondita, oltre che alla possibilità di coinvolgere, sull'esempio di alcune esperienze estere di seguito analizzate, anche i diretti interessati.

---

<sup>12</sup> Nella [Relazione](#) al DDL AS 1192 (inerente sempre la legge di semplificazione, come evidenziato alla nota 1), si legge che «In statistica, nelle scienze attuariali e anche nel linguaggio comune, il tempo medio che intercorre tra una generazione e quella successiva è calcolato all'incirca in 25 anni. Sulla base di questa considerazione, possono considerarsi destinatari del presente intervento normativo tutti i soggetti tra zero e venticinque anni attualmente facenti parte della popolazione italiana residente e che ammonta, secondo le ultime rilevazioni ISTAT, al 1° gennaio 2023, a 12.375.668 unità. Allo stesso modo, possono considerarsi interessate dalla misura anche le generazioni che devono ancora nascere, in quanto si mira a evitare politiche pubbliche che possano incidere negativamente sull'ordinamento in relazione a loro diritti o, quantomeno, in relazione ai doveri della generazione presente verso quelle future».



Sotto l'aspetto della titolarità, il controllo viene coadiuvato da un osservatorio che sembra porre in essere un'attività di monitoraggio, studio e analisi nonché di proposta degli obiettivi stabiliti dall'art. 4 del DDL, in particolare degli "effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale". Si tratta quindi di un organismo che collabora per lo svolgimento consapevole di compiti informativi svolti nell'ambito dell'analisi di impatto. L'organo istituito ricorda molto l'Osservatorio sulla legislazione, una struttura cioè di documentazione incardinata nel Servizio Studi della Camera<sup>13</sup>. A differenza di quest'ultimo, però, di rilievo è l'attività di proposta degli obiettivi, ossia di specificazione delle finalità da perseguire con un determinato provvedimento normativo. Non è quindi un organo di natura prettamente ricognitiva ma anche propositiva, quanto meno in ordine agli obiettivi dell'atto normativo. Tale profilo appare sicuramente di rilievo dal momento che le funzioni non sono limitate ad una mera ricostruzione e elaborazione di casi, ma anche nella specificazione dei fini volti al controllo a monte dell'impatto intergenerazionali dei provvedimenti in corso di approvazione.

#### 4. Le esperienze in altri Stati: la Germania

La valutazione dell'impatto generazionale, c.d. *Youth Check*, è presente in molti Stati europei: in Belgio (introdotto nelle Fiandre nel 2008), in Austria (2013), in Francia (2016) e in Germania (2017)<sup>14</sup>.

Del tutto peculiare e di sicuro interesse è il controllo svolto in quest'ultimo Paese, dove è stato introdotto uno strumento di valutazione di impatto delle proposte legislative del governo federale<sup>15</sup> con la finalità di sensibilizzare politici e amministratori in merito alle condizioni dei giovani. La peculiarità è che il controllo è affidato ad un ente esterno, ossia al *Kompetenzzentrum Jugend-Check* (KomJC), un'agenzia indipendente che ha il compito di

---

<sup>13</sup> Art. 33 del [Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera dei Deputati](#). In particolare l'[Osservatorio](#), oltre a supportare l'attività del Comitato per la legislazione, svolge le seguenti attività: analisi delle tendenze della legislazione; elaborazione di pubblicazioni (come i Rapporti annuali sulla legislazione e gli Appunti del Comitato); predisposizioni di manuali (come quelli riguardanti le elezioni politiche e il voto degli italiani all'estero) e di relazioni interistituzionali sulle problematiche inerenti la qualità della legislazione e la tecnica normativa.

<sup>14</sup> Per un'analisi delle varie esperienze, v. *European Commission / EACEA / Youth Wiki, 2024. Youth mainstreaming, youth impact assessment and youth checks. A comparative overview. Youth Wiki report*, Luxembourg, [Publications Office of the European Union](#). Sul tema anche L. MONTI, *La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth-check in Italia*, in [Amministrazione in Cammino](#) del 30 dicembre 2022.

<sup>15</sup> A riguardo, S. RUF, *Die legislative Prognose. Verfassungsrechtliche Prognosepflicht im Rationalitätskonzept des Grundgesetzes*, Tübingen, 2021, in partic., 37.



valutare l'impatto della legislazione sui giovani e di sensibilizzare l'opinione pubblica<sup>16</sup>. Nato sulla base di un progetto del *Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung* (FÖV) per il periodo 2017-2022, dal 2023 è divenuto permanente e riceve finanziamenti dal *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* (BMFSFJ).

I disegni di legge presentanti o ricevuti (in quanto provenienti da altri Ministeri) dal BMFSFJ vengono trasmessi alla Commissione. Altri progetti possono essere individuati direttamente dalla KomJC consultando i siti web dei vari ministeri<sup>17</sup>.

La valutazione viene svolta da un *team* di esperti con varie competenze (dal diritto alle scienze sociali) riguardo alle proposte legislative del governo federale e in relazione all'impatto sui giovani di età compresa tra i 12 e i 27 anni.

Il controllo si snoda in due fasi: la prima è un controllo preliminare, in cui si valuta se l'atto può avere effetti sui giovani dell'età di riferimento. Solo in caso di esito positivo, si effettuerà l'esame principale e si procederà alla valutazione di impatto generazionale.

Sotto il profilo metodologico, esso si fonda su una griglia di revisione standardizzata, composta da sei ambiti della vita e undici dimensioni di impatto. L'analisi congiunta di tali aspetti permette di considerare le ricadute effettive in relazione anche ai gruppi di giovani interessati.

I sei settori interessano la famiglia, il tempo libero, l'istruzione e il lavoro, l'ambiente e la salute, la politica e la società, il digitale.

Le undici dimensioni riguardano invece l'impatto che un disegno di legge può avere. Gli ambiti riguardano le opportunità di partecipazione nei processi digitali e analogici, le condizioni e opportunità educative, gli effetti sulla salute fisica e mentale nonché sul benessere dei giovani, l'impatto sui diritti individuali, le ricadute concrete (con riferimento ad esempio alle risorse economiche o alla sicurezza sociale dei giovani), l'accesso e l'utilizzo dei media, la mobilità, la protezione contro la discriminazione e la stigmatizzazione, la protezione dalla violenza, l'autodeterminazione e l'indipendenza, le relazioni sociali<sup>18</sup>.

Per ciò che attiene agli effetti, l'analisi tramite *Youth Check* viene inviata, per il tramite del *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* (BMFSFJ) al dipartimento responsabile del ministero competente, al fine di valutare i risultati dell'attività svolta e di apportare eventuali modifiche al disegno di legge. Non vi è alcun obbligo di modifica da parte del Legislatore; l'effetto principale è quello di svolgere un'opera di sensibilizzazione in relazione al provvedimento in corso di approvazione.

---

<sup>16</sup> A riguardo, *Der Jugend-Check Jugendspezifische Gesetzesfolgenabschätzung und Beratung*, in [Dopus.uni-speyer.de](https://opus.uni-speyer.de), 2023.

<sup>17</sup> M. HOFMANN, *Macht Platz!: Über die Jugend von heute und die Alten, die überall dick drin sitzen und über fehlenden Nachwuchs schimpfen*, Frankfurt am Main, 2018, 166, ha espresso critiche su tale strumento, a causa della mancanza di un solido aggancio nel procedimento legislativo.

<sup>18</sup> V. *Die Methodik des Jugend-Checks* in [Jugend-check.de](https://jugend-check.de).



Il KomJC effettuerà un nuovo esame a seguito dell'approvazione governativa; nel caso in cui le modifiche apportate dovessero avere ripercussioni sui giovani, si procederà all'aggiornamento della relazione. Una versione sintetica, con indicazione delle ricadute più importanti, viene inviata ai membri del *Bundestag*.

Di notevole interesse sono gli strumenti introdotti per incrementare la partecipazione dei giovani al processo, dal momento che anche tramite app per i sistemi Android e iOS è possibile agire in modo rapido e interattivo con la KomJC.

Di recente il FÖV ha istituito nella Turingia il *Projektstelle Jugend-Check Thüringen* (ProJCT), ossia un meccanismo analogo a quello presente a livello federale; dal 2022 ad oggi sono stati effettuati 9 interventi su vari disegni di legge (dal codice edilizio, al fondo pensione degli avvocati, solo per fare qualche esempio<sup>19</sup>). Nel 2023 è stato testato anche il "Youth Team" come formato partecipativo per coinvolgere i giovani nello Youth Check<sup>20</sup>.

Dal 2024 è in fase di sviluppo un controllo a Berlino, mentre anche altri *Länder* hanno intenzione di introdurre un analogo sistema<sup>21</sup>.

### 5. Le esperienze comunali

Oltre alle esperienze di altri ordinamenti e a quanto sottolineato nelle comunicazioni della Commissione europea, sopra evidenziate, in Italia la VIG ha trovato attuazione anche nelle esperienze comunali<sup>22</sup>, in particolare nei Comuni di Parma<sup>23</sup> e di Bologna<sup>24</sup>.

In entrambi i casi, è stato possibile individuare, tramite l'analisi del DUP 2022-2023 (Documento Unico di Programmazione), le misure generazionali e quelle potenzialmente tali. A Bologna, nel dicembre 2022, sono stati invitati il Sindaco e la Giunta ad istituire il "Bilancio intergenerazionale", volto a pianificare le politiche rispetto agli interessi delle generazioni future, quantificandone anche gli impatti. In particolare, seguendo il modello di Parma, si è cercato di individuare nel DUP 2024-2026 le misure generazionali tali con riferimento agli interventi normativi e amministrativi.

---

<sup>19</sup> V. "la lista" in [Jugend-check-thueringen.de](http://Jugend-check-thueringen.de).

<sup>20</sup> V.lo in [Foev-speyer.de](http://Foev-speyer.de).

<sup>21</sup> V., al riguardo, [Jugend-check.de](http://Jugend-check.de).

<sup>22</sup> A riguardo, L. MONTI e C. CIOFFI, *Rethinking policies for the younger generation in the era of recovery and resilience: The Italian Youth-check challenge*, in [Forum di Amministrazione in cammino](http://Forum di Amministrazione in cammino) del 24 settembre 2024.

<sup>23</sup> Come riportano le pagine del sito istituzionale, la creazione di tale strumento si è mossa seguendo il decreto del 3 giugno 2021 istitutivo del "Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche" (COVIGE). V., tra i primi, il Comune di Parma: [Lo Youth Check è realtà](http://Lo Youth Check è realtà).

<sup>24</sup> Sul tema, L. MONTI, *Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale nel Documento Unico di Programmazione*, cit., 62 ss.; il 30 giugno 2025 il Consiglio comunale di Cremona ha approvato l'ordine del giorno in base al quale il Comune si impegna a dotarsi della VIG per verificare l'impatto delle politiche locali sui giovani.



Ma l'importanza di questo strumento si sta diffondendo rapidamente anche in altri comuni, come Casalecchio sul Reno, dove di recente è stato istituito un meccanismo di valutazione<sup>25</sup>.

Il Comune di Parma, in coerenza con le linee guida del Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE) introdotte con il DM 8 luglio 2022, ha adottato (delibera di Giunta Comunale n.16 del 17 gennaio 2024) le proprie Linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) del DUP, al fine di svolgere l'analisi e la verifica delle politiche dell'ente sulle nuove generazioni.

Per ciò che attiene invece il Comune di Bologna, basandosi sempre sulle linee guida del COVIGE, è stato fatto un esame analitico del DUP 2024-2026, soprattutto in relazione alle politiche che interessano i giovani. Le misure generazionali o potenzialmente tali sono state poi oggetto di marcatura (*labeling*) ed è stata operata una loro classificazione secondo quattro aree di impatto (ossia educazione, lavoro, inclusione e benessere). L'attività è poi proseguita con l'individuazione di indicatori su base territoriale e, sulla base di questi, sono state elaborate le linee guida.

Senza voler entrare nel merito della metodologia utilizzata<sup>26</sup> (classificazione delle aree di impatto, individuazione degli indicatori di *outcome*, solo per citare alcuni aspetti), ciò che appare forse di maggior rilievo è la carenza di una serie di strumenti che possano effettivamente potenziare le iniziative pionieristiche in atto a livello comunale. Infatti, ciò che evidentemente manca è forse la presenza di organi statali che potrebbe effettivamente incrementare i mezzi per svolgere una valutazione consapevole dei bisogni dei giovani. Sarebbe opportuno infatti, anche a livello comunale, favorire la creazione di strumenti di condivisione delle esperienze con tutti i rami della PA, il potenziamento di forme di partecipazione anche attraverso strumenti digitali, l'istituzione di banche dati che possano arricchire le informazioni a disposizione dell'ente interessato alla valutazione di impatto. Appare quindi opportuno un intervento statale, quantomeno nella fase progettuale, per permettere all'ente territoriale di effettuare le scelte operative concrete in ragione della peculiarità dei giovani del luogo di riferimento<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> In tal senso, G. MIGNARDI, *Sotto esame le politiche in favore dei giovani*, su *Il Resto del Carlino*, 27 giugno 2025, al sito <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/sotto-esame-le-politiche-in-a36fc5f5>.

<sup>26</sup> Sul tema si rinvia a M. BONZAGNI, *Bologna e la valutazione di impatto generazionale: investire sui giovani è investire sul futuro*, su [www.forumpa.it](http://www.forumpa.it)3, 10 aprile 2025.

<sup>27</sup> Ad esempio, in Germania, in Turingia vi è un progetto dell'istituto tedesco di ricerca per la pubblica amministrazione (FÖV), implementato dall'Ufficio di Progetto Youth Check Turingia (ProJCT), finanziato dal Ministero degli Affari Sociali, della Salute, del Lavoro e della Famiglia della Turingia. L'analisi si basa sul Youth Check federale effettuato dal Centro di Competenza Youth Check (KomJC) dal 2017. Ciò consente al ProJCT di attingere alla pluriennale esperienza del KomJC.



## 6. Prospettive e aspettative

L'introduzione della valutazione dell'impatto sui giovani si presenta, alla luce di quanto sopra evidenziato, un'attività consultiva essenziale al fine di individuare con consapevolezza le esigenze di una fascia importante della popolazione. Mentre in altri Paesi essa rappresenta un modello sperimentato, in Italia si tratta di un meccanismo la cui importanza solo di recente è stata oggetto di particolare rilievo ma che necessita di un'attenta progettazione.

Si tratta di un'analisi preventiva la cui disciplina va incontro, allo stato, a una serie di aspetti problematici, ad iniziare da quello di individuare un ente in grado di svolgere tale compito. A tal fine, appare preferibile individuare un organo esterno al Governo, data la necessità di ponderare attentamente interessi ed aspettative che richiedono una particolare attività di ricerca trasversale (di tipo sociologico, giuridico, ecc.) per la quale uno specifico organismo, indipendente dalla struttura governativa, sarebbe sicuramente preferibile. Il modello tedesco sopra riportato rappresenta un importante punto di riferimento, dal quale poter prendere spunto per la disciplina degli organi deputati a svolgere la VIG.

Nel contempo, è necessario individuare un sistema di valutazione che riesca a contemperare gli interessi dei giovani, attraverso un'analisi dettagliata di alcuni temi di rilievo e di categorie particolarmente interessate al provvedimento in esame sulla base di specifici parametri di riferimento (come l'età, la residenza, ecc.).

Infine, potrebbe essere importante introdurre la VIG per tutte le attività del governo<sup>28</sup> (e non solo per alcuni atti) e del Parlamento, con conseguente modifica dei regolamenti parlamentari<sup>29</sup>, al fine di introdurre il c.d. *youth check* come parere obbligatorio ma non vincolante sui progetti di legge esaminati dalle commissioni parlamentari. Sotto questo profilo, allora, va rimarcata anche l'importanza di procedere alla digitalizzazione dell'*iter legis*, secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del DDL semplificazione. Oltre al rilievo che assume tale processo, volto a garantire l'efficienza e la speditezza nel procedimento di produzione normativa, la digitalizzazione serve anche ad ottimizzare la partecipazione di tutte le Amministrazioni coinvolte nella formazione dell'atto e a garantire la rapida accessibilità ai documenti<sup>30</sup>. Ma tale *iter* andrebbe forse garantito anche a livello di VIG, al fine di permettere

---

<sup>28</sup> Sul punto, S. BERTOLINI, F. RAMELLA, *La generazione della policrisi*, su *Il Mulino*, 4/2023, 13.

<sup>29</sup> In tal senso, L. BARTOLUCCI, *La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 4/2024, 46 ss.

<sup>30</sup> E il caso dell'Austria, dove dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta la valutazione d'impatto di una serie di atti normativi (leggi federali, regolamenti, ecc.) ai sensi dell'Ordinanza del Cancelliere federale sul controllo interdipartimentale degli impatti, *Verordnung des Bundeskanzlers über das ressortübergreifende Wirkungscontrolling (Wirkungscontrollingverordnung)* del 29 luglio 2011 (a riguardo, ANDREAS SCHNEIDER, [Impact Assessment for the Young Generation" in Austria- "Youth check"](#) del 16 aprile 2024); sul tema anche D. MOXON, M. KOVAČIĆ, V. ŠTEFAN, *Learning from national and local approaches to youth mainstreaming and the use of youth perspective in policy making across Europe*, in [Pjp-eu.coe.int](https://www.pjp-eu.coe.int), 2025.



l'interazione tramite gli strumenti digitali nel corso della fase di formazione dei provvedimenti. Ciò valorizzerebbe proprio la partecipazione dei più giovani, sul modello utilizzato in Germania, dove tramite un'app è possibile manifestare il proprio punto di vista nel corso del procedimento.

Resta poi sullo sfondo la necessità anche di una valutazione *ex post*<sup>31</sup>, un momento che richiede un'analisi complessa volta ad accertare se ci sia stato un reale impatto delle scelte politiche messe in campo e confrontarle con le alternative che si prospettavano al momento della decisione. E', per così dire, la prova del nove della correttezza e della validità dei metodi utilizzati per valutare la ricaduta dei provvedimenti. Si tratterebbe, come è stato osservato, di trasformare l'analisi «da mero “labelling” e analisi di tipo qualitativo, renderlo anche uno strumento quantitativo», trasformandolo in una valutazione da espletarsi «in tutte le fasi di vita della singola policy che si andrebbe a valutare: ex ante, in itinere, ed ex post. Solo in questo modo, con chiari dati al termine di un certo periodo di sperimentazione della misura, il legislatore potrebbe essere nelle condizioni di valutare la misura stessa e poter scegliere se confermarla, come eventualmente correggerla o se sia necessario abrogarla»<sup>32</sup>.

Nonostante però i rilievi, è indubbio che la VIG sia in sostanza uno strumento fondamentale per colmare l'attuale divario generazionale, che ha peraltro un effetto indiretto di non scarso rilievo. Secondo un'analisi del 2023, circa l'86% dei giovani ha dichiarato di percepire come scarsa o nulla l'influenza dei cittadini nelle decisioni politiche del proprio Paese<sup>33</sup>; nel 2024, nel Rapporto Giovani, l'85% degli intervistati ha evidenziato un livello inadeguato di attenzione

---

La procedura si compone in 5 fasi, secondo il Regolamento sulla valutazione dell'impatto, il *Verordnung des Bundeskanzlers über Grundsätze der wirkungsorientierten Folgenabschätzung bei Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben (WFA-Grundsatz-Verordnung – WFA-GV)* del 21 dicembre 2012, che sono: analisi del problema, formulazione dell'obiettivo, formulazione di misure, valutazione degli impatti e pianificazione della valutazione interna. L'analisi si focalizza sui problemi e sulle relative cause; dopo questo momento, si procede alla formulazione di obiettivi, misure e relativi indicatori di successo. La valutazione di impatto si compone di due fasi: nella prima si verifica se sussistono ricadute significative nelle aree di rilievo (come ad esempio ambiente, uguaglianza tra donne e uomini o, per l'ambito di interesse, bambini e giovani); successivamente si valutano solo gli effetti concreti, come previsti dalla normativa sopra richiamata. Da ultimo, viene pianificata una valutazione interna, al fine di individuare potenziali miglioramenti o raccomandazioni per l'attuazione. Le attività vengono supportate da strumenti informatici in tutte le fasi della procedura, a partire dall'implementazione dell'analisi del problema fino all'esame e alla valutazione delle ricadute, ad esempio sulla parità, sui bilanci pubblici o sull'ambiente. Oltre all'assistenza contestuale, viene creato automaticamente anche il documento risultante dalla WFA, che deve essere allegato, ad esempio, al disegno di legge in formato elettronico.

<sup>31</sup> Come osservato da V. MARTINELLI, G. VANNINI, *La valutazione di impatto generazionale*, in [Giovani e comunità locali](#), vol. 11, 1/2023, 87.

<sup>32</sup> V. la *valutazione di impatto generazionale* [sul sito](#) dell'Osservatorio delle politiche giovanili.

<sup>33</sup> V. il [Rapporto Italia Generativa](#) del 2023; più in generale, su tale problematica v. A.S. CAMPOS, *Age-group representation as responsiveness: multilayered congruence for the young*, in *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 2025, 1 ss.



da parte delle istituzioni<sup>34</sup>. Anche l'Unione europea, in un sondaggio del 2021, ha posto l'accento sulla distanza che esiste tra giovani e istituzioni europee<sup>35</sup> e cercato così di mettere in campo una serie di iniziative volte al loro coinvolgimento nelle decisioni politiche.

In considerazione dei dati appena esaminati, appare sicuramente opportuno introdurre un meccanismo atto ad avvicinare le istituzioni ai giovani. Nel contempo, non si può non sottolineare che esso non deve essere inteso come un mezzo sostitutivo della partecipazione alla politica<sup>36</sup>. La VIG è e resta uno mezzo per assumere informazioni e per sensibilizzare i decisori politici in merito alle richieste dei giovani, per farli compartecipi alle scelte, senza dimenticare che la vita politica resta la via maestra per garantire l'affermazione delle proprie idee. In un periodo storico in cui l'isolamento sociale ha raggiunto dei livelli preoccupanti, complice la pandemia globale che ha spinto le giovani generazioni al distacco dalla realtà<sup>37</sup>, ogni canale utile per coinvolgere i cittadini appare sicuramente di grande rilievo, ricordando sempre però, com'è stato acutamente osservato, che dire "non mi occupo di politica" è come dire "non mi occupo della vita"<sup>38</sup>. Ed è questo l'errore che le nuove generazioni dovranno evitare.

---

<sup>34</sup> V. [il Rapporto](#) "Giovani 2024: il bilancio di una generazione" dell'Istituto Eures Ricerche Economiche e Sociali, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani e l'Agenzia Italiana per la Gioventù, 145 ss.

<sup>35</sup> Per una ricostruzione di tale problematica e sulle politiche messe in atto dall'UE, v. KATRINA LEITÂNE, *The EU Youth Test*, in [Eesc.europa.eu](#) del 21 settembre 2022.

<sup>36</sup> A riguardo, L. HILLER, O. JUNK, M. WIENER, *Rechtlich und politisch geboten: Das Wahlrecht ab 14 Jahren bei Kommunalwahlen*, in *Jugendpartizipation und innovative Beteiligungsmodelle von Jugendlichen in den Kommunen*, a cura del Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz, Münster, 2024, 53, che critica lo Jugend Check previsto in Germania, dal momento che non garantirebbe ai giovani di avere un'influenza effettiva sulle scelte politiche, che si esprime attraverso la partecipazione alle elezioni.

<sup>37</sup> Sul tema va segnalato il preoccupante fenomeno del c.d. *Hikikomori*, ossia dello state in disparte, del ritiro dalla vita sociale per lunghi periodi, senza alcun contatto con il mondo esterno, soprattutto da parte delle fasce più giovani. Questo particolare comportamento è stato oggetto di una [mozione](#) avanti la Camera dei Deputati, discussa il 16 ottobre 2023; sul tema anche l'articolo *Giovani sempre più hikikomori: in Italia i casi di isolamento sociale triplicati in tre anni*, in [LaRepubblica.it](#) del 28 gennaio 2025.

<sup>38</sup> J. RENARD, *Journal 1887-1910* (23 août 1905), Parigi, 1960, 990.